

Legge regionale 06 ottobre 2017 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

Art. 2

(Interventi ammissibili a finanziamento)

- 1.** Ai fini della presente legge si intende per gioco un'attività libera e spontanea, dotata di regole, circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali e intellettive delle persone. L'attività ludico-motoria-ricreativa è finalizzata a garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età, di diverse abilità e di varie categorie sociali.
- 2.** Ai fini della presente legge sono ammissibili a finanziamento regionale gli interventi e le iniziative che intendono promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa, secondo la definizione di cui al comma 1, sulla base di priorità ed eventuali criteri di preferenza definiti dal Tavolo ludico regionale di cui all'articolo 3.